

**DELIBERA N° 76 del 16/05/2016**

**Oggetto: Definizione della controversia tra XXX S.R.L. / VODAFONE XXX**

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di maggio presso la propria sede, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche regolarmente convocato:

		Presenti	Assenti
Pietro Colonnella	Presidente	X	
Francesco Capozza	Vice Presidente		X
Domenico Campogiani	Componente	X	
Vittorio Vecchini	Componente	X	
Dante Merlonghi	Componente	X	
Laura Tosti Guerra	Componente	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Presidente del CO.RE.COM. Pietro Colonnella che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del CO.RE.COM. Angela Ruocco e il Responsabile del procedimento Sabrina Strazzi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
XXX SRL/ VODAFONE XXX  
GU14 n. 23/2014**

**IL CORECOM DELLA REGIONE MARCHE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’ “*Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale delle Marche e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche in data 19/06/2013 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” di seguito “Regolamento indennizzi”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)*”;

VISTA l'istanza prot. n. 927 del 27 febbraio 2014 con cui la XXX S.r.l. chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la Vodafone XXX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

VISTO la nota prot. n. 3773 del 16 settembre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt.li 15 e 16 del su menzionato Regolamento, l'avvio del procedimento e la convocazione per l'udienza di discussione del 23 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

ESAMINATO il relativo verbale di udienza chiuso senza l'accordo delle parti (art. 16, commi 5 e 6, dell'All. A alla delibera n. 173/07/CONS);

UDITA la proposta di decisione del responsabile del procedimento;

#### CONSIDERATO QUANTO SEGUE

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante ha lamentato la mancata migrazione della linea fissa e della linea ADSL verso l'operatore Vodafone. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, nella memoria integrativa e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 18-07-2013 l'impresa istante sottoscriveva con tale gestore una proposta di contratto per la portabilità delle linee fisse telefono e fax (0733-281XXX; 0733- 285XXX) e della linea internet ADSL;
- b. le linee fisse e la linea ADSL non sono mai state attivate e non sono mai state utilizzate fino alla data del 26.02.2014, giorno di sottoscrizione di nuovo contratto con altro gestore;
- c. che secondo l'operatore *donant* Fastweb ciò è accaduto per esclusiva responsabilità di Vodafone come risulta dalle schermate e risposte prodotte in sede di conciliazione durante la fase di richiesta di provvedimento temporaneo;
- d. che Vodafone, nonostante ripetuti solleciti dell'istante, non ha mai comunicato le ragioni dei disservizi o altre misure utili;

- e. che, nonostante tutto, la Vodafone ha costantemente fatturato e ricevuto pagamenti dall'utente per servizi mai resi all'istante.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto, salvo il risarcimento danni patito da richiedersi nelle opportune sedi, quanto segue:

- i. rimborso e storno delle fatture pagate e/o emesse da Vodafone nei confronti dell'istante ;
- ii. l'indennizzo in merito alla mancata attivazione del servizio di telefonia fissa dal 19.07.2013 al 26.12.2014;
- iii. l'indennizzo per mancata attivazione del servizio ADSL dal 19.07.2013 al 26.12.2014;
- iv. l'indennizzo per ritardo e/o mancata portabilità delle utenze fisse;
- v. spese di procedura per complessivi euro 300,00.

## **2. La posizione dell'operatore**

Vodafone con memoria, depositata nei termini previsti nell'avvio della procedura, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza e nel merito ha chiesto il rigetto dell'istanza di definizione perché infondata.

In particolare, in via preliminare, ha eccepito ai sensi dell'art. 19, comma 4, delibera n. 173/07/CONS, l'inammissibilità della richiesta di indennizzo stante la palese genericità della stessa, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria avanzata e la genericità delle richieste avanzate senza alcun riferimento a una specifica norma del contratto, della Carta dei Servizi nonché delle Delibere AGCOM.

Nel merito, rappresentava a difesa del suo operato quanto segue.

- a. Vodafone ha compiuto quanto di sua spettanza in relazione alla proposta di abbonamento contrattuale sottoscritta il 18.07.2013 sia in ordine ai tempi tecnici di attivazione, sia in ordine alla corretta erogazione dei servizi richiesti e concordati tra le parti;
- b. Evidenziava che la mancata acquisizione delle linee era da imputarsi unicamente al rifiuto (KO) da parte del gestore Fastweb, a far data dal maggio 2013;
- c. in ordine alla lamentata tardività della portabilità alcuna responsabilità può ascrivere a Vodafone alla luce della bocciatura ricevuta da Telecom (gestore Tecnico e Donor) alla richiesta di acquisizione delle utenze, con causale impedimenti tecnici per la migrazione;

d. le fatture venivano emesse poiché relative a servizi richiesti e fruiti dall'istante, anche in riferimento all'importo richiesto a titolo di asserito corrispettivo per il recesso anticipato.

### **3 Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

#### **A. Sul rito.**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza proposta nei confronti di Vodafone soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento solo relativamente alla richiesta di rimborso e storno delle fatture emesse e alle domande di indennizzo per la mancata attivazione del servizio di telefonia fissa e del servizio ADSL e a quella per il ritardo della portabilità dell'utenza, tutte richieste già formulate in sede conciliativa e fondate espressamente sulla normativa vigente, sul contratto stipulato e le carte servizi Vodafone oltre che sulla normativa e gli orientamenti provenienti dall'AGCOM.

Quanto alla domanda di indennizzo per la perdita di numerazione fissa e di numerazione fax, essa è inammissibile, perché introdotta in sede di definizione e, pertanto, non è stata oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Questo premesso, si rileva altresì che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

E' dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario.

#### **B. Nel merito.**

La controversia verte sulla mancata migrazione delle numerazioni fisse (0733-281XXX e 0733-285XXX) e della linea internet ADSL da Fastweb a Vodafone, e sulla responsabilità dell'operatore *Recipient*, inerenti la proposta contrattuale sottoscritta dalla XXX in data 18-07-2013.

Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere alla valutazione di merito della condotta tenuta da Vodafone, una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di migrazione della telefonia fissa.

Specificamente la delibera n. 274/07/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”, fornisce le linee guida nelle procedure di passaggio da un operatore all'altro, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi.

Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning Tecnico.

Nella Fase 1: il cliente aderisce all'offerta commerciale del *Recipient* e gli comunica il proprio codice di migrazione, precedentemente fornitogli dal *Donating* (in fattura o su area web) o richiesto via *call center*. Il *Recipient* verifica, tramite il carattere di controllo, che non ci sono errori di trascrizione e/o lettura del codice. Nella Fase 2: il *Recipient* trasmette la richiesta di passaggio al *Donating* e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il *Donating* effettua delle verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal *Recipient*. Nei casi specificati dalla normativa può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Nella Fase 3: ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del *Donating*, il *Recipient* trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia (Telecom Italia Wholesale) comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il *provising* del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO (impossibilità tecnica a fornire il servizio: es. ir reperibilità cliente, problemi di rete, ecc.).

Come noto, in base ai principi sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; 26 gennaio 2007 n. 1743; 19 aprile 2007 n. 9351; 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009, n.15677 e da ultimo Cass., sez. II, 20 gennaio 2010 n. 936), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Gli operatori telefonici devono inoltre fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute da circostanze non imputabili

all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altresì la prova di avere informato l'utente delle predette difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione.

Nella fattispecie oggetto della presente definizione, nella quale non è presente l'operatore *Donating* Fastweb, deve affermarsi la responsabilità di Vodafone per la ritardata migrazione.

Vodafone non ha infatti fornito la prova che il ritardo nella migrazione sia dipeso da impossibilità della prestazione per cause ad essa non imputabili, posto che i documenti dalla stessa prodotti a sostegno della propria tesi difensiva (causali di scarto dipendenti dall'operatore *Donating* Fastweb e KO tecnici ricevuti da Telecom) non adempiono all'onere probatorio richiesto.

In particolare, la Vodafone nella memoria depositata agli atti del presente procedimento fa inizialmente riferimento ai KO forniti da Fastweb durante la c.d. Fase 2 (gestionale) riproducendo le causali di scarto comunicate dallo stesso operatore e sottolineando che i principali adempimenti tecnici e gestionali, in occasione della migrazione di un'utenza, sono a carico del gestore *Recipient*.

Al riguardo non può non rilevarsi che il riferimento a tali causali di scarto sono riferite alla precedente migrazione effettuata per le medesime linee da Vodafone a Fastweb ed inerenti la proposta contrattuale sottoscritta il 17.05.2013, non oggetto delle richieste formulate in questa sede.

Sempre, in sede di memoria, la Vodafone eccepisce che alcuna responsabilità può ascrivere alla sua condotta alla luce della bocciatura per motivi tecnici ricevuta da Telecom (c.d. *Donor*), alla richiesta di acquisizione delle utenze in questione, come documentato dalle schermate riportate di seguito alla memoria.

In verità, Vodafone non si avvede che la evocata impossibilità tecnica e le schermate riprodotte indicano un numero di linea (0733-292XXX) non corrispondente ad alcuna delle utenze della XXX oggetto della presente controversia.

Inoltre, dalle schermate allegate alla memoria, risulta che la Vodafone ha svolto, nell'arco di 16 mesi (luglio 2013/ottobre 2014), un solo tentativo di richiesta di acquisizione delle utenze con Telecom e, soprattutto, non ha mai informato l'utente delle presunte difficoltà tecniche incontrate, a fronte dei numerosi solleciti e reclami inviati dall'utente.

Ciò in palese violazione della normativa di settore e del consolidato principio giurisprudenziale che impone all'operatore *Recipient* che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l'operatore deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati, avendo, in caso contrario, l'utente diritto ad un indennizzo automatico per mancato rispetto degli oneri informativi di cui all'art. 3, comma 3, in combinato

disposto con l'art. 12, comma 2, del Regolamento indennizzi (Cfr., per tutte, Delibera AGCOM n. 150/15/CIR; Deliberazione Corecom Toscana n. 57 del 15 dicembre 2014; Deliberazione Corecom Umbria n. 33 del 25 giugno 2014; Deliberazione del Corecom Lombardia n. 9 del 16 luglio 2010).

A riprova della responsabilità in capo a Vodafone l'utente ha depositato anche la risposta di Fastweb all'adozione del provvedimento temporaneo richiesto dall'utente in fase di conciliazione (GU5 n. 86/13 del 19.09.2013) da cui si evince che la procedura di migrazione in questione risulta annullata da Vodafone perché non espletata nei termini richiesti, nonostante il gestore Fastweb, in qualità di operatore *Donating*, abbia regolarmente processato la c.d. Fase 2.

Sussiste, pertanto, responsabilità di Vodafone per non aver adempiuto la propria obbligazione con diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1218 c.c. per il ritardo nell'adempimento, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo per la ritardata migrazione sia dell'utenza fissa che del servizio ADSL.

Ciò premesso per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla Delibera n. 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate all'utente dal ritardo nell'adempimento alla luce del Regolamento indennizzi di cui alla Delibera n. 73/11/CONS.

L'utente ha dunque diritto all'indennizzo previsto dal combinato disposto di cui agli art. 6, comma 1, e art. 12, comma 2, Allegato A delibera n. 173/11/CONS pari ad euro 1.530,00 (*millecinquecentotrenta/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'utenza fissa (0733-281XXX), computato nella misura di euro 10 (*dieci/00*) al giorno, per 153 giorni, calcolati in riferimento al periodo intercorrente dal 18.09.2013 (primo giorno di ritardo nella portabilità rispetto al termine di 60 giorni dalla conclusione del contratto art. 6.1 Condizioni Generali di Contratto del gestore Vodafone) al 19.02.2014 (data di allaccio utenza fissa con nuovo operatore Wind).

L'utente ha, poi, diritto all'indennizzo previsto sempre dal combinato disposto di cui agli art. 6, comma 1, e art. 12, comma 2, Allegato A delibera n. 173/11/CONS pari ad euro 1.530,00 (*millecinquecentotrenta/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'utenza fax (0733-285XXX), computato nella misura di euro 10 (*dieci/00*) al giorno, per 153 giorni, calcolati in riferimento al periodo intercorrente dal 18.09.2013 (primo giorno di ritardo nella portabilità rispetto al termine di 60 giorni dalla conclusione del contratto art. 6.1 Condizioni Generali di Contratto del gestore Vodafone) al 19.02.2014 (data di allaccio utenza fax con nuovo operatore Wind).

Parimenti avrà diritto all'indennizzo previsto dal combinato disposto di cui agli art. 6, comma 1, e art. 12, comma 2, Allegato A delibera n. 173/11/CONS pari ad euro 1.600,00 (*milleseicento/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'ADSL, computato

nella misura di euro 10 (*dieci/00*) al giorno, per 160 giorni, calcolati in riferimento al periodo intercorrente dal 18.09.2013 (primo giorno di ritardo nella portabilità rispetto al termine di 60 giorni dalla conclusione del contratto art. 6.1 Condizioni Generali di Contratto del gestore Vodafone) al 26.02.2014 (data di allaccio dell'ADSL con nuovo operatore Wind).

La Vodafone, sarà, inoltre tenuta a corrispondere (per le numerazioni fisse e ADSL) un indennizzo automatico per mancato rispetto degli oneri informativi di cui all'art. 3, comma 3, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del Regolamento indennizzi, pari ad euro 210,00 (*duecentodieci/00*) computato nella misura di euro 3,00 al giorno, per 70 giorni, calcolati in riferimento al periodo intercorrente dal 18.09.2013 (primo giorno di ritardo nell'attivazione rispetto al termine di 60 giorni dalla conclusione del contratto *ex art.* 6.1 delle Condizioni Generali del Contratto del gestore Vodafone) al 27.11.2013 (data in cui è stato espletato il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom).

Sulla richiesta di rimborso della fattura n. AD1212XXXX e AD1519XXXX, per complessivi euro 605,99 (*seicentocinque/99*) e sullo storno della fattura AD1826XXXX di euro 456,71 (*quattrocentocinquantasei/71*) e di quelle successivamente emesse, la difesa della Vodafone riferisce che sono state emesse poiché relative a servizi richiesti e fruiti dall'istante, anche in riferimento all'importo richiesto a titolo di asserito corrispettivo per il recesso anticipato.

In merito, si evidenzia che la Vodafone ha fatturato per servizi mai attivati e resi stante che dal 25.07.2013 la XXX si è trovata in una condizione di isolamento senza linea telefonica fissa (telefono e fax) e senza linea internet.

La posizione contabile-amministrativa dell'utente deve essere regolarizzata non solo quale conseguenza della responsabilità contrattuale del gestore ma anche perché le fatture emesse sono state regolarmente reclamate e contestate.

La richiesta di liquidazione delle spese legali sostenute in riferimento alle procedure incardinate innanzi al Corecom può trovare accoglimento nei limiti del rimborso spese di cui all'art. 19, comma 6, del Regolamento che si ritiene equo liquidare nella misura di euro 150,00 (*centocinquanta/00*), tenuto conto che la parte istante ha presenziato l'udienza di conciliazione e contestualmente richiesto l'adozione di provvedimenti temporanei, nonché ha presenziato due udienze di discussione nella fase di definizione.

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda della XXX Srl sia da accogliere parzialmente per le ragioni di cui in motivazione;

UDITA la relazione del Consigliere Vittorio Vecchini;

## DELIBERA

1) In parziale accoglimento dell'istanza della XXX SRL, la società VODAFONE XXX è tenuta a liquidare, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell'istante:

- a. la somma di euro 1.530,00 (*millecinquecentotrenta/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'utenza fissa (0733-281XXX), oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b. la somma di euro 1.530,00 (*millecinquecentotrenta/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'utenza fax (0733-285XXX) oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia,
- c. la somma di euro 1.600,00 (*milleseicento/00*), per l'omessa o ritardata portabilità dell'ADSL, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- d. la somma di euro 210,00 (*duecentodieci/00*), quale indennizzo automatico per mancato rispetto degli oneri informativi, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;
- e. la somma di euro 150,00 (*centocinquanta/00*) per le spese di procedura;

2) La società VODAFONE dovrà, infine, provvedere al rimborso delle fatture n. AD1212XXXX e AD1519XXXX, per complessivi euro 605,99 e allo storno integrale della fattura n. AD1826XXXX di euro 456,71 (*quattrocentocinquantasei/71*) e di quelle successivamente emesse, con conseguentemente regolarizzazione della posizione amministrativa e contabile dell'utente.

3) La società VODAFONE è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità.

Ancona, 16 maggio 2016

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n    pagine

Il segretario  
Angela Ruocco